

Publicato il \_\_\_\_/2022

N. 0: \_\_\_\_/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00 \_\_\_\_/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_ del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

***contro***

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Commissione per gli accertamenti attitudinali;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui al provvedimento n. \_\_\_\_\_ SEL di prot. del \_\_\_\_ dicembre 2021, consegnato per notifica

nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale psicologo il \_\_\_\_ dicembre 2021 prot. n. \_\_\_\_/3-4 SEL, conosciuta solo in esito a istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente il 13 gennaio 2022;

- della scheda di valutazione attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale perito selettore il \_\_\_\_ dicembre 2021, prot. n. \_\_\_\_/3-5, conosciuta solo in esito a istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente il 13 gennaio 2022;

- del verbale del \_\_\_\_ dicembre 2021, prot. n. \_\_\_\_/3-6 SEL, con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, conosciuta solo in esito a istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente il 13 gennaio 2022;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate *in malam partem*, delle “*Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri*”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

– 4<sup>a</sup> serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021, e dell’annesso allegato A recante il “*Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi*”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 11, comma 4, del bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, alla luce dei precedenti di servizio documentati dal ricorrente e degli ulteriori elementi dedotti nel ricorso, e ritenuto, inoltre, che sussista l'allegato pregiudizio grave e irreparabile per la parte;

Ritenuto che al danno lamentato dal ricorrente possa ovviarsi, senza pregiudizio per l'interesse pubblico, mediante il riesame del giudizio di inidoneità, da effettuarsi da parte della medesima Commissione, in diversa composizione, la quale rivaluterà l'intera documentazione afferente alle prove attitudinali già effettuate e svolgerà nuovi colloqui;

Ritenuto di indicare, a tal fine, i seguenti criteri:

- il riesame dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
- della disposizione dei nuovi colloqui dovrà essere dato avviso al ricorrente con almeno cinque giorni di anticipo;
- il riesame dovrà essere effettuato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente,

della presente ordinanza, di cui la parte ricorrente è onerata;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'11 maggio 2022;

Ritenuto che la decisione sulle spese debba essere differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione della causa, la camera di consiglio dell'11 maggio 2022.

Rinvia la decisione sulle spese alla conclusione della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.